

Accordo

tra

la Confederazione Svizzera

e

gli Stati Uniti d'America

sul potenziamento della cooperazione

nella prevenzione e nella lotta ai reati gravi

La Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America (in seguito le Parti),

animati dal desiderio di prevenire e combattere più efficacemente, mediante una cooperazione basata sul partenariato, la commissione di reati gravi, in particolare la criminalità organizzata e il terrorismo,

riconoscendo che la condivisione di informazioni costituisce un fattore essenziale nella lotta ai reati gravi, in particolare alla criminalità organizzata e al terrorismo,

riconoscendo l'importanza della prevenzione e della lotta ai reati gravi, in particolare alla criminalità organizzata e al terrorismo, e al contempo assicurando il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nella legislazione vigente e negli obblighi internazionali delle Parti, inclusi quelli relativi alla sfera privata e alla protezione dei dati personali,

riconoscendo l'importanza di mantenere un elevato livello di protezione dei dati personali, in particolare l'importanza di creare tra le Parti procedure per la rettifica, il blocco e la cancellazione di dati personali inesatti scambiati in virtù del presente Accordo,

basandosi sull'Accordo tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti d'America, agenti per conto delle autorità preposte al perseguimento penale della Confederazione Svizzera e degli Stati Uniti d'America sulla costituzione di gruppi inquirenti comuni per la lotta contro il terrorismo e il suo finanziamento, firmato il 12 luglio 2006,

traendo ispirazione dal Trattato del 27 maggio 2005 riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prüm), e preso atto delle decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 volte a incorporare la sostanza delle disposizioni del Trattato di Prüm nel quadro giuridico dell'Unione europea,

riconoscendo gli obblighi della Confederazione Svizzera derivanti dalla Convenzione del 28 gennaio 1981 del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale e dall'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (Accordo di associazione a Schengen), e

nell'intento di approfondire e potenziare la cooperazione tra le Parti in uno spirito di partecipazione,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo s'intende per:

1. *profilo del DNA*: un codice alfanumerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante di un campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA;
2. *dati indicizzati*: un profilo del DNA e il pertinente numero di riferimento (dati indicizzati sul DNA) o dati dattiloscopici e il pertinente numero di riferimento (dati indicizzati dattiloscopici);
i dati indicizzati non contengono alcun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non sono attribuiti a nessuno (dati non identificati) devono essere riconoscibili come tali;
3. *dati personali*: informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile (persona interessata);
4. *trattamento di dati personali*: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adeguamento o la modifica, l'estrazione, la selezione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il blocco o l'eliminazione di dati personali rendendoli irricognoscibili o distruggendoli,;
5. *bloccare*: contrassegnare dati personali registrati al fine di limitarne il futuro trattamento;
6. *reati gravi*: i reati elencati in allegato al presente Accordo e altri reati per i quali è comminata una pena detentiva superiore a tre anni.

Articolo 2

Scopo e campo d'applicazione del presente Accordo

1. Lo scopo del presente Accordo è potenziare la cooperazione tra le Parti nell'ambito della prevenzione e dell'investigazione di reati gravi da parte delle autorità di polizia e giudiziarie.
2. Le autorizzazioni concesse in virtù del presente Accordo per consultare dati dattiloscopici e profili del DNA (art. 4 e 6) possono essere utilizzate unicamente al fine di prevenire o indagare in merito a un reato grave secondo l'articolo 1 paragrafo 6 e unicamente se circostanze particolari e giuridicamente valide inducono ad accertare se una data persona ha commesso o commetterà un reato grave.
3. A una richiesta di trasmissione di dati personali supplementari e di altre informazioni conformemente agli articoli 5 e 7 è dato seguito unicamente se l'atto descritto nella richiesta comprende un reato grave secondo la legislazione della Parte richiesta.

Articolo 3

Dati dattiloscopici

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Parti garantiscono la disponibilità dei dati indicizzati contenuti nei sistemi nazionali automatizzati d'identificazione dei dati dattiloscopici predisposti per la prevenzione e l'indagine in merito a reati. I dati indicizzati contengono esclusivamente i dati dattiloscopici e un numero di riferimento.

Articolo 4

Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici

1. Ai fini della prevenzione e delle indagini in merito a reati gravi, le Parti autorizzano i rispettivi punti di contatto nazionali definiti all'articolo 9 ad accedere ai dati indicizzati dei loro sistemi automatizzati d'identificazione dei dati dattiloscopici predisposti a tal scopo con la facoltà di effettuare consultazioni automatizzate mediante il raffronto dei dati dattiloscopici. Le consultazioni possono essere effettuate unicamente caso per caso e in conformità con la legislazione nazionale della Parte richiedente.
2. La conferma della corrispondenza tra un dato dattiloscopico e un dato indicizzato della Parte competente per la gestione dello schedario è eseguita dal punto di contatto nazionale che effettua la consultazione sulla base dei dati indicizzati necessari a un'attribuzione univoca trasmessi in modo automatizzato.

Articolo 5

Trasmissione di dati personali supplementari e di altre informazioni

Se nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4 si constata una corrispondenza di dati dattiloscopici, i dati personali supplementari e le altre informazioni disponibili in relazione ai dati indicizzati sono trasmessi conformemente alla legislazione nazionale, incluse le prescrizioni in materia di assistenza giudiziaria, della Parte richiesta. La trasmissione è effettuata in conformità con gli articoli 9 e 11.

Articolo 6

Consultazione automatizzata di profili del DNA

1. Ai fini della prevenzione e delle indagini in merito a reati gravi, se è consentito dalle rispettive legislazioni nazionali e possibile nella prassi per entrambe le Parti e una volta conclusi gli accordi di esecuzione, le Parti possono autorizzare i punti di contatto di cui all'articolo 9 dell'altra Parte ad accedere ai dati indicizzati dei loro schedari di analisi del DNA con la facoltà di effettuare consultazioni automatizzate mediante il raffronto dei profili del DNA. Le consultazioni possono essere effettuate unicamente caso per caso e in conformità con la legislazione nazionale della Parte richiedente.
2. Se nell'ambito di una consultazione automatizzata si constata una corrispondenza tra un profilo del DNA trasmesso e un profilo del DNA registrato in uno schedario dell'altra Parte, il punto di contatto che effettua la consultazione riceve automaticamente i dati indicizzati per i quali è stata constatata la corrispondenza. Se non risulta alcuna corrispondenza, ne viene data comunicazione in maniera automatizzata.

Articolo 7

Trasmissione di dati personali supplementari e di altre informazioni

Se nell'ambito della procedura di cui all'articolo 6 si constata una corrispondenza di profili del DNA, i dati personali supplementari e le altre informazioni disponibili in relazione ai

dati indicizzati sono trasmessi conformemente alla legislazione nazionale, nonché alle prescrizioni in materia di assistenza giudiziaria, della Parte richiedente. La trasmissione è effettuata in conformità con gli articoli 9 e 11.

Articolo 8

Possibilità alternative per la consultazione di schedari di analisi del DNA

Fino alla comunicazione prevista all'articolo 29 paragrafo 2, ciascuna Parte può, su richiesta dell'altra Parte, consultare il proprio schedario di analisi del DNA in conformità con la propria legislazione nazionale e i propri requisiti tecnici.

Articolo 9

Punti di contatto nazionali

Ai fini della trasmissione di dati e di altre informazioni conformemente agli articoli 4-8, ciascuna Parte designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati secondo gli articoli 6 e 7 nonché uno o più punti di contatto nazionali per la trasmissione di dati secondo gli articoli 4 e 5. I punti di contatto nazionali trasmettono i dati in conformità con la propria legislazione nazionale.

Articolo 10

Contingenti

Le Parti si consultano al fine di contenere adeguatamente il numero di consultazioni che effettuano secondo gli articoli 4-7 e integrano questi contingenti negli accordi di esecuzione.

Articolo 11

Accordi di esecuzione

I dettagli tecnici e procedurali per la consultazione e la trasmissione di dati in virtù del presente Accordo sono disciplinati in uno o più accordi di esecuzione.

Articolo 12

Trasmissione di dati personali e di altre informazioni per prevenire reati gravi e attività correlate al terrorismo

1. Per la prevenzione di reati che rappresentano una grave minaccia per l'interesse pubblico, in singoli casi le Parti possono, anche senza che sia loro richiesto e in conformità con la propria legislazione nazionale, trasmettere ai rispettivi punti di contatto di cui al paragrafo 4, dati personali e altre informazioni ove ciò sia necessario perché particolari

circostanze fanno presumere che la persona in questione potrebbe commettere reati correlati al terrorismo, a un gruppo terroristico o a una cospirazione nonché atti punibili legati a reati gravi secondo la definizione della legislazione nazionale della Parte mittente.

2. I dati che possono essere trasmessi secondo il paragrafo 1 possono comprendere i cognomi, i nomi, la data e il luogo di nascita nonché la descrizione delle circostanze su cui si fonda la presunzione di cui al paragrafo 1.

3. In singoli casi la Parte mittente può, in applicazione della sua legislazione nazionale, stabilire condizioni per l'utilizzo dei dati da parte della Parte destinataria. Se quest'ultima accetta i dati, deve rispettare tutte le condizioni stabilite. La Parte mittente non può imporre restrizioni generiche rispetto agli standard giuridici della Parte destinataria per il trattamento di dati personali come condizione per la trasmissione secondo il presente paragrafo. Oltre ai dati personali di cui al paragrafo 2, le Parti possono trasmettersi reciprocamente anche dati non personali relativi ai reati di cui al paragrafo 1.

4. Ciascuna Parte designa uno o più punti di contatto nazionali per lo scambio di dati personali e di altre informazioni secondo il presente articolo con i punti di contatto dell'altra Parte. Le facoltà e le competenze dei punti di contatto nazionali sono rette dalla legislazione nazionale.

Articolo 13

Principi generali della protezione dei dati

1. Le Parti garantiscono un elevato livello di protezione dei dati nella propria legislazione nazionale al fine di preservare la fiducia nell'attuazione del presente Accordo.

2. Le Parti s'impegnano a trattare i dati personali secondo la buona fede e conformemente alle rispettive disposizioni legali e in particolare a:

a. trattare dati personali soltanto nella misura in cui sono rilevanti e pertinenti rispetto allo scopo;

b. garantire che i dati personali forniti siano corretti, aggiornati e adeguati;

c. conservare i dati personali soltanto per il tempo necessario allo specifico scopo per il quale sono stati forniti o ulteriormente trattati ai sensi del presente Accordo.

3. Il presente Accordo disciplina i diritti e gli obblighi delle Parti per quanto riguarda l'utilizzo di dati personali forniti ai sensi del presente Accordo, inclusi la rettifica, il blocco e la cancellazione di dati secondo l'articolo 16. Dal presente Accordo non deriva tuttavia alcun diritto per privati. Sono fatti salvi i diritti dei privati acquisiti a prescindere dal presente Accordo, compreso il diritto di informazione, rettifica, blocco e cancellazione dei dati di cui all'articolo 21.

4. La competenza e la facoltà per i controlli legali della trasmissione, del ricevimento, del trattamento e della registrazione di dati personali spettano, in conformità con le prescrizioni della rispettiva legislazione nazionale, alle autorità indipendenti di protezione dei dati o, se del caso, alle autorità di vigilanza, all'incaricato della protezione dei dati e alle autorità giudiziarie della Parte. Le Parti si comunicano a vicenda le autorità che fungono da punti di contatto incaricati dell'attuazione delle disposizioni, relative alla protezione dei dati, contenute del presente Accordo.

Articolo 14

Protezione supplementare in caso di trasmissione di categorie particolari di dati personali

1. Dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o altre, o l'appartenenza sindacale, o relativi alla salute e alla vita sessuale, possono essere messi a disposizione se, in ponderazione dei vari interessi, sono particolarmente rilevanti per gli scopi del presente Accordo e se sono trasmessi conformemente agli articoli 5, 7 o 12 del presente Accordo.

2. Vista la particolare vulnerabilità delle suddette categorie di dati personali, le Parti adottano misure di protezione, in particolare misure di sicurezza, idonee per proteggerli.

Articolo 15

Restrizioni relative al trattamento ai fini della protezione di dati personali e di altre informazioni

1. Fatto salvo l'articolo 12 paragrafo 3, ciascuna Parte può trattare i dati acquisiti ai sensi del presente Accordo soltanto:

- a. per le proprie indagini penali;
- b. per prevenire una grave minaccia alla propria sicurezza pubblica;
- c. nei propri procedimenti giudiziari non penali o amministrativi direttamente connessi alle indagini di cui alla lettera a; oppure
- d. per qualsiasi altro scopo, soltanto con il previo consenso e in conformità con la legislazione nazionale della Parte che ha trasmesso i dati.

2. Le Parti non comunicano i dati forniti loro ai sensi del presente Accordo, ad alcuno Stato terzo od organismo internazionale, senza il consenso esplicito e adeguatamente documentato della Parte che ha fornito i dati e senza le garanzie opportune.

3. Una Parte può effettuare una consultazione automatizzata dei dati dattiloscopici o dei profili del DNA dell'altra Parte, secondo l'articolo 4 o 6, e trattare i dati risultanti da una tale consultazione, inclusa la comunicazione dell'esistenza o meno di una corrispondenza, esclusivamente per:

- a. accertare la corrispondenza tra i profili del DNA o i dati dattiloscopici raffrontati;
- b. predisporre e inoltrare una successiva domanda di assistenza conformemente alla legislazione nazionale, incluse le prescrizioni sull'assistenza giudiziaria, in caso di corrispondenza dei dati; oppure
- c. effettuare la registrazione, secondo quanto richiesto o consentito dalla propria legislazione nazionale.

4. La Parte che gestisce lo schedario può trattare i dati che le vengono trasmessi dalla Parte richiedente nel corso di una consultazione automatizzata secondo gli articoli 4 e 6 soltanto se è necessario per procedere a un raffronto, rispondere per via automatizzata alla consultazione o effettuare la registrazione secondo l'articolo 17. Al termine del raffronto o della risposta automatizzata alla consultazione, i dati trasmessi per il raffronto sono immediatamente cancellati, a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per gli scopi di cui al paragrafo 3 lettere b e c.

Articolo 16

Rettifica, blocco e cancellazione dei dati

1. Su richiesta della Parte mittente, la Parte destinataria è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare i dati acquisiti ai sensi del presente Accordo che sono inesatti o incompleti,

oppure se la loro raccolta o il loro ulteriore trattamento contravviene nel singolo caso al presente Accordo o alle prescrizioni applicabili alla Parte mittente.

2. Se una Parte constata che i dati ricevuti dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo sono inesatti, adotta immediatamente tutte le misure opportune per prevenire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione, la rettifica o, se opportuno, contrassegnando tali dati quale misura supplementare.

3. Se una parte constata che dati rilevanti trasmessi all'altra Parte o ricevuti da quest'ultima ai sensi del presente Accordo sono inesatti, inattendibili o destano seri dubbi, lo comunica immediatamente all'altra Parte.

4. Se vi è motivo di ritenere che la cancellazione pregiudichi gli interessi delle persone direttamente interessate o di altre persone interessate, i dati in questione devono essere bloccati invece che cancellati, in conformità con la legislazione nazionale.

5. Le Parti garantiscono l'eliminazione conforme alle prescrizioni dei dati personali allo scadere dei termini specifici di conservazione previsti dalla legislazione nazionale. Questi termini dovrebbero rispecchiare considerazioni adeguate di carattere operativo, l'interesse pubblico, la tipologia di dati, lo scopo del trattamento o dell'utilizzo nonché l'interesse della persona in questione alla tutela della sfera privata.

Articolo 17 Registrazione

1. Ciascuna Parte conserva una registrazione di ogni trasmissione e ricezione non automatizzate di dati personali effettuate dal servizio competente per la gestione dello schedario e dal servizio richiedente ai fini del controllo dell'ammissibilità della trasmissione ai sensi del presente Accordo. La registrazione comprende le seguenti indicazioni:

- a. i motivi della trasmissione,
- b. le informazioni sui dati trasmessi,
- c. la data della trasmissione; e
- d. la denominazione o l'identificatore del servizio richiedente e del servizio competente per la gestione dello schedario.

2. Alla consultazione automatizzata di dati sulla base degli articoli 4 e 6 è applicabile quanto segue:

- a. la consultazione automatizzata può essere effettuata soltanto da impiegati autorizzati dei punti di contatto nazionali. Ciascuna Parte registra le informazioni che consentono di identificare la persona che ha disposto o effettuato la consultazione automatizzata;
- b. ciascuna parte garantisce che ogni trasmissione e ogni ricezione di dati da parte del servizio competente per la gestione dello schedario e del servizio richiedente siano messi a verbale, inclusa la comunicazione dell'esistenza o meno di una corrispondenza. La messa a verbale comprende le seguenti indicazioni:
 - (i) le informazioni sui dati trasmessi;
 - (ii) la data e l'orario della trasmissione;
 - (iii) la denominazione o l'identificatore del servizio richiedente e del servizio competente per la gestione dello schedario; e
 - (iv) i motivi della consultazione.

3. La registrazione di ogni trasmissione e di ogni ricezione di dati personali messi a verbali secondo i paragrafi 1 e 2 va protetta mediante misure idonee contro ogni uso non

conforme e altri usi impropri e conservata per due anni. Allo scadere del termine di conservazione, i dati del verbale vanno cancellati immediatamente, se ciò non viola la legislazione nazionale.

Articolo 18

Sicurezza dei dati

1. Le Parti adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per proteggere i dati personali e le altre informazioni dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione non autorizzata, dall'alterazione, dall'accesso non autorizzato o da ogni forma di trattamento non autorizzato. Garantiscono in particolare che ai dati personali e alle altre informazioni possano accedere soltanto le persone autorizzate.
2. Gli accordi di esecuzione di cui all'articolo 11, che disciplinano la procedura per la consultazione automatizzata di dati dattiloscopici e di profili del DNA secondo gli articoli 4 e 6, prevedono:
 - a. l'impiego adeguato di tecnologie moderne che garantiscano la protezione, la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati;
 - b. l'impiego di procedure di criptazione e di autenticazione riconosciute dalle competenti autorità allorché si ricorre a reti pubblicamente accessibili; e
 - c. una procedura che garantisca che siano effettuate soltanto le consultazioni ammesse.

Articolo 19

Trasparenza – Comunicazione di informazioni alla persona interessata

1. Sono fatti salvi gli obblighi giuridici delle Parti, risultanti dalle rispettive legislazioni, di informare le persone interessate in merito agli scopi del trattamento, all'identità della persona competente per il trattamento dei dati, ai destinatari o categorie di destinatari, al loro diritto di visionare e rettificare i dati che li riguardano, nonché di fornire loro qualsiasi altra informazione, ad esempio in merito alla base legale dell'operazione di trattamento cui sono destinati i dati, ai termini di registrazione dei dati e al diritto di richiedere una compensazione, se, tenendo conto degli scopi e delle circostanze concrete, tali informazioni sono necessarie per garantire alle persone interessate un trattamento in buona fede.
2. Queste informazioni possono essere negate in conformità con le rispettive legislazioni delle parti, anche nei casi in cui la fornitura delle informazioni potrebbe pregiudicare:
 - a. gli scopi del trattamento,
 - b. indagini o procedimenti giudiziari delle competenti autorità delle Parti, o
 - c. i diritti e le libertà di terzi.

Articolo 20

Verifica

In aggiunta ai diritti di cui all'articolo 16, una Parte può esigere dall'autorità competente per la protezione dei dati dell'altra Parte o da un'altra autorità competente secondo l'articolo 13 paragrafo 4 che questa verifichi se i dati personali trasmessi sulla base del presente

Accordo sono trattati in conformità con il presente Accordo. L'autorità che riceve una simile richiesta deve rispondere rapidamente all'autorità competente dell'altra Parte.

Articolo 21

Richieste di persone concernenti l'accesso ai dati così come la rettifica, il blocco e la cancellazione dei dati nonché procedura di compensazione

1. Alla richiesta di una persona interessata di ricevere informazioni secondo la legislazione nazionale in merito ai dati che la concernono e che sono trattati nel quadro del presente Accordo, la Parte che riceve tale richiesta deve procedere in conformità con la propria legislazione nazionale.
2. Chiunque intenda richiedere informazioni in merito all'utilizzo dei propri dati personali trattati nel quadro del presente Accordo o far valere il diritto, accordatogli dalla legislazione nazionale, di rettificare, bloccare o cancellare tali dati, può presentare una pertinente richiesta alla propria autorità di protezione dei dati o a un'altra autorità competente secondo l'articolo 13 paragrafo 4. L'autorità richiesta deve procedere in conformità con la propria legislazione nazionale e secondo l'articolo 16 o 20.
3. Le Parti garantiscono che le persone interessate abbiano a disposizione procedure per ottenere un'adeguata compensazione in caso di violazioni dei diritti applicabili in materia di protezione dei dati.
4. Le procedure rilevanti per l'accesso, la rettifica, il blocco, la cancellazione e la compensazione sono rette dalla legislazione nazionale della Parte sul territorio della quale la persona interessata fa valere i suoi diritti.

Articolo 22

Informazione

1. Le Parti si informano reciprocamente in merito alle rispettive legislazioni nazionali in materia di protezione dei dati personali e a qualsiasi modifica di tali disposizioni rilevante per l'attuazione del presente accordo.
2. Su richiesta, la Parte destinataria informa la Parte mittente in merito al trattamento dei dati trasmessi e al risultato conseguito. Essa garantisce la comunicazione tempestiva della risposta alla Parte mittente.
3. Le Parti s'impegnano a informarsi reciprocamente in merito alle richieste che hanno ricevuto dalle persone interessate secondo l'articolo 21.

Articolo 23

Rapporto con altri accordi

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti risultanti da altri accordi internazionali di cui sono entrambi Parte nonché da accordi bilaterali conclusi tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America.

Articolo 24

Consultazioni

1. Le Parti si consultano regolarmente sull'applicazione delle disposizioni del presente Accordo.
2. In caso di controversie sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo, le Parti si consultano al fine di agevolarne la risoluzione.

Articolo 25

Spese

Ciascuna Parte assume le spese sostenute dalle proprie autorità nell'applicazione del presente Accordo.

Articolo 26

Denuncia

Il presente Accordo può essere denunciato per iscritto da entrambe le Parti con preavviso di sei mesi. Tranne diversa disposizione delle Parti, in caso di denuncia le Parti continuano ad applicare le disposizioni del presente Accordo a tutti i dati ricevuti nel quadro dello stesso.

Articolo 27

Sospensione

1. Se una delle Parti ritiene che l'altra Parte violi sostanzialmente il presente Accordo o che sviluppi della legislazione nazionale di una delle Parti minino lo scopo e il campo d'applicazione del presente accordo, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali, essa può sospendere l'applicazione del presente Accordo o di parti di esso. La sospensione deve essere comunicata all'altra Parte per via diplomatica e ha effetto immediatamente con la ricezione della comunicazione. La medesima procedura è applicabile a un'eventuale revoca della sospensione.
2. Durante la sospensione del presente Accordo, le Parti si consultano al fine di sanare le loro differenze.

Articolo 28

Modifiche

1. Su richiesta di una di esse, le Parti avviano le consultazioni per la modifica del presente Accordo.
2. Il presente Accordo può essere modificato con Accordo scritto delle Parti in qualsiasi momento.

Articolo 29

Entrata in vigore

1. Le Parti si comunicano mediante scambio di note diplomatiche il completamento delle procedure interne di approvazione dell'entrata in vigore. Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo l'invio della nota della seconda Parte.
2. La consultazione automatizzata e la trasmissione di dati personali supplementari e di altre informazioni secondo gli articoli 6 e 7 sono applicabili soltanto quando gli Stati Uniti d'America hanno comunicato alla Confederazione Svizzera mediante una nota diplomatica che la legislazione statunitense consente l'applicazione di questi articoli su base reciproca.

Fatto a il in duplice copia, in lingua tedesca e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Confederazione Svizzera

Per gli Stati Uniti d'America

Allegato

I reati rientranti nel campo d'applicazione del presente Accordo comprendono i reati elencati nel presente allegato nonché gli atti preparatori punibili volti alla commissione di tali reati, la partecipazione a un'organizzazione criminale o il tentativo di commettere tali reati, sempreché sia punibile:

1. terrorismo o reati connessi al terrorismo;
2. genocidio;
3. crimine contro l'umanità;
4. crimine di guerra;
5. omicidio intenzionale, lesione personale grave, reato che provoca lesioni personali gravi;
6. violenza carnale e altre aggressioni sessuali gravi;
7. furto aggravato;
8. furto con scasso;
9. tratta di esseri umani e traffico di migranti;
10. sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
11. traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
12. traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
13. corruzione;
14. truffa;
15. frode fiscale;
16. riciclaggio di denaro;
17. contraffazione di monete;
18. contraffazione di mezzi di pagamento;
19. criminalità informatica;
20. favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;
21. sequestro di persona, rapimento e presa d'ostaggio;
22. rapina organizzata o con l'uso di armi;
23. ricatto ed estorsioni;
24. contraffazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
25. traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
26. traffico di veicoli rubati;
27. incendio volontario;
28. dirottamento di aereo/nave;
29. sabotaggio;
30. traffico illecito di organi e tessuti umani;
31. traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
32. contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
33. criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
34. falsa testimonianza resa in veste di testimone o violando altrimenti la legislazione nazionale.